

Consorzio di Bonifica Chiese

Compensorio n. 7

STATUTO DEFINITIVO

INDICE

CAPO I (NATURA GIURIDICA, SEDE, COMPENSORIO, PERIMETRO, FINALITA' E FUNZIONI DEL CONSORZIO)

- Art. 1 (Natura giuridica – Sede)
- Art. 2 (Compensorio e perimetro)
- Art. 3 (Finalità del consorzio)
- Art. 4 (Funzioni del consorzio)
- Art. 5 (Potere impositivo)
- Art. 6 (Distretti elettorali)

CAPO II (ORGANI ED UFFICI)

- Art. 7 (Organi del consorzio)

SEZIONE I (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

- Art. 8 (Composizione)
- Art. 8 bis (Ineleggibilità ed incompatibilità)
- Art. 9 (Funzioni)
- Art. 10 (Convocazione)
- Art. 11 (Comitato Esecutivo)

SEZIONE II (PRESIDENTE)

- Art. 12 (Elezione del Presidente e Vice Presidente)
- Art. 13 (Vicepresidente/i)
- Art. 14 (Funzioni del Presidente)

SEZIONE III (REVISORE DEI CONTI)

- Art. 15 (Funzioni e competenze)

SEZIONE IV (DISPOSIZIONI COMUNI)

- Art. 16 (Accettazione delle cariche)
- Art. 17 (Inizio delle cariche)
- Art. 18 (Durata delle cariche)
- Art. 19 (Dimissioni dalle cariche)
- Art. 20 (Decadenza dalle cariche)
- Art. 21 (Vacanza delle cariche e sostituzioni)
- Art. 22 (Indennità di carica e rimborso spese)
- Art. 23 (Validità delle adunanze)
- Art. 24 (Intervento alle sedute)
- Art. 25 (Astensioni – Conflitto di interesse)
- Art. 26 (Votazioni)
- Art. 27 (Verbale delle adunanze)
- Art. 28 (Pubblicazione delle deliberazioni)

SEZIONE V (UFFICI)

- Art. 29 (Organizzazione degli uffici)
- Art. 30 (Funzioni e responsabilità)
- Art. 31 (Gestione amministrativa)
- Art. 32 (Responsabilità dei procedimenti)

SEZIONE VI (AUTONOMIA GESTIONALE AMMINISTRATIVA)

Art. 33 (Distretti)

Art. 34 (Soggetti autonomi)

SEZIONE VII (GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE)

Art. 35 (Esercizio finanziario)

Art. 36 (Bilancio di previsione)

Art. 37 (Conto consuntivo)

Art. 38 (Sottogestioni di bilancio)

SEZIONE VIII (CONTRIBUENZA)

Art. 39 (Riparto della spesa)

SEZIONE IX (RISCOSSIONE CONTRIBUTI, RICORSI, TESORERIA E CASSA)

Art. 40 (Riscossione)

Art. 41 (Ricorsi)

Art. 42 (Servizi di tesoreria e cassa)

SEZIONE X (REGOLAMENTI)

Art. 43 (Materie)

SEZIONE XI (RAPPORTI CON ALTRI CONSORZI)

Art. 44 (Opere di interesse comune)

CAPO I

NATURA GIURIDICA - SEDE - COMPENSORIO – PERIMETRO – FINALITA' E FUNZIONI DEL CONSORZIO

Art. 1

NATURA GIURIDICA - SEDE

1. Il “Consorzio di Bonifica Chiese”, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale della Lombardia 6 agosto 2012, n.7172 nel comprensorio n. 7 Mella Chiese, di cui alla delibera Giunta regionale 8 febbraio 2012, n. IX/2994, è retto dal presente Statuto e ha sede legale, amministrativa e operativa in Calcinato (BS) Via Vittorio Emanuele II, n. 76.
2. Il Consorzio è ente pubblico economico a carattere associativo ai sensi dell'articolo 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale) e dell'articolo 79 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).

Art. 2

COMPENSORIO E PERIMETRO

1. Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale complessiva di ettari 94.042,6214, così distinta:

SUP.COMPRENSORIALE IN			
N°	COMUNI	HA	SUP.COMUNALE IN HA
REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI BRESCIA			
1	Acquafredda	929,115	929,115
2	Bagnolo Mella	3128,8214	3128,8214
3	Bedizzole	2639,273	2639,273
4	Borgosatollo	843,6925	843,6925
5	Botticino	1858,732	1858,7322
6	Brescia	2810,166	9068,3918
7	Calcinato	3339,413	3339,413
8	Calvagese	1177,921	1177,921
9	Calvisano	4514,5955	4514,5955
10	Carpenedolo	3011,88	3011,88
11	Castenedolo	2623,075	2623,075
12	Cigole	2,0064	998,1185
13	Desenzano	2609,552	6010,2293
14	Fiesse	1202,9269	1616,987
15	Gambara	3163,504	3163,504
16	Ghedi	6076,6144	6076,6144
17	Gottolengo	2914,3458	2914,3458
18	Isorella	1535,6845	1535,6845
19	Leno	5863,8679	5863,8679
20	Lonato	6437,972	7055,33
21	Manerba	1101,035	1101,0354
22	Mazzano	1563,668	1563,6681
23	Moniga	939,6775	939,6775
24	Montichiari	8110,6191	8110,6191
25	Montirone	1052,287	1052,287
26	Muscoline	1017,505	1017,5049
27	Nuvolento	744,5184	744,5184
28	Nuvolera	1319,478	1319,4775
29	Padenghe	2042,27	2042,2695
30	Pavone Mella	1173,7705	1173,7705
31	Polpenazze	911,8754	911,8754
32	Poncarale	1263,2065	1263,2065
33	Pralboino	1718,6475	1718,6475
34	Prevalle	996,2151	996,2151
35	Puegnago	1088,65	1088,6495
36	Remedello	2159,915	2159,915
37	Rezzato	1824,177	1824,177
38	S. Felice d/Benaco	2650,394	2650,3944
39	S.ZenoNaviglio	615,4425	615,4425
40	Soiano	577,2301	577,2301
41	Visano	1121,0585	1121,0585
		90674,7984	102361,2312

SUP.COMPRENSORIALE			
N°	COMUNI	IN HA	SUP.COMUNALE IN HA
REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI CREMONA			
42	Isola Dovarese	218,8097	943,9171
43	Ostiano	1922,4678	1940,7506
44	Pessina	14,58	2209,7811
45	Volongo	776,2964	795,4594
		2932,1539	5889,9082
REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI MANTOVA			
46	Asola	16,364	7356,6856
47	Casalmoro	132,489	1386,7825
48	Castiglione d.Stiviere	286,8161	4209
		435,6691	12952,4681
	Totale ettari	94042,6214	

PERIMETRO:

partendo dal centro urbano di Brescia (Piazzale Arnaldo da Brescia):
via Turati; linea retta che prosegue sino allo spartiacque tra Mella e Chiese fino a raggiungere la vetta del Monte Maddalena; breve tratto del confine orientale del comune di Brescia sino al confine della comunità montana Valle Trompia; continua seguendo i confini dei comuni di Botticino, Nuvolera, Nuvolento, Prevalle, Muscoline, Puegnago sul Garda e San Felice del Benaco sino alla sponda occidentale del Lago di Garda; verso sud, la sponda del Lago sino all'abitato di Rivoltella in comune di Desenzano del Garda sino al termine del foglio 15, prosegue verso sud seguendo le linee di divisione fra i fogli 15 e 22, 21 e 22, 21 e 35 sino all'incrocio con la sede ferroviaria per proseguire verso ovest lungo la stessa fino all'incrocio con la strada località Casotto per poi addentrarsi nella sottostante zona agricola lungo la strada vicinale San Lorenzo fino a congiungersi con l'autostrada Brescia – Verona che viene percorsa in direzione Brescia sino al sottopasso Bornade di Sopra e poi seguendo le vie Grezze e San Pietro in direzione San Pietro. Dalla frazione San Pietro si prosegue, lungo il confine comunale Comuni di Lonato e Desenzano del Garda in direzione cascina Montalbano e di qui per cascina Cavalli e, lungo la strada vicinale verso cascina San Bernardino e proseguendo fino all'incrocio con via Vaccarolo per proseguire verso sud lungo la strada vicinale località Cà Bosca e lungo la viabilità poderale verso la località Grole, prosegue verso Sud lungo la strada vicinale località Grole, via Vaccarolo, strada comunale località Cavagnino di sopra, strada vicinale località del Locustione fino all'incrocio della strada comunale del Rondotto indi seguendo questa in direzione ovest anche lungo via Madonna Scoperta fino alla località Fienil Nuovo, da qui verso sud lungo via Civetta e verso ovest per via Corte Bettina e poi in via Monfalcone sino al confine tra le province di Brescia e Mantova. Si prosegue poi lungo il confine verso ovest sino all'incrocio con la strada vicinale Monte Merlo seguendola verso sud e al primo incrocio verso sud-ovest sino

all'intersezione con il fosso che corre in fregio alla Corte Fabia del comune di Castiglione delle Stiviere per poi proseguire lungo di esso verso nord-ovest sino all'intersezione con il confine provinciale. Si segue un breve tratto del confine provinciale, la carreggiata sud della ex S.S. 567 fino al canale Arnò e questo fino alla strada del Cicalaio; la stessa fino ad incrociare la S.P. 10, a nord-ovest lungo un breve tratto della strada comunale Castiglione Calcinato e poi la strada vicinale dei Campi Sotto San Pietro fino al confine tra le province di Brescia e Mantova. Si prosegue fino ad incrociare la diramazione ovest della Roggia Isorella e la stessa verso sud fino alla Strada Provinciale Acquafredda Castelgoffredo (S.P. 11), poi ancora verso ovest fino alla Fossa Magna, la stessa verso sud fino al confine provinciale Brescia Mantova ad intersecare la sponda destra del fiume Chiese. Lungo questa sponda verso sud fino al torrente Branchello poi risalendo questo corso d'acqua fino ad incontrare il confine provinciale Brescia - Mantova. Lungo il confine fino alla strada di accesso alla cascina Cà del Moro della Frazione Cadimarco del Comune di Fiesse, da qui verso ovest fino alla S.P. 24 e questa verso sud proseguendo poi sulla strada vicinale del Luogonuovo posta a nord della cascina omonima fino ad incrociare la strada comunale per Cavezzo, poi verso sud seguendo la medesima strada fino a nord della cascina Danieli-Sant'Angelo dove si segue il fosso in fregio alla cascina in direzione ovest fino ad incrociare la strada Fiesse Volongo e in direzione sud fino alla comunale da Volongo a Cavezzo, poi verso est fino ad incontrare la strada vicinale del Termine da percorrere in direzione sud. Si prosegue poi verso ovest sul confine fra Mantova e Brescia fino al confine con la provincia di Cremona. Ancora il confine verso sud tra la provincia di Cremona e Mantova fino al confine tra i comuni di Volongo e Isola Dovarese, e questo fino al fiume Oglio; il fiume Oglio poi il fiume Mella fino al confine tra i comuni di Leno e Manerbio, lo stesso proseguendo con i confini comunali tra Bagnolo Mella-Manerbio, Bagnolo Mella - Offlaga, Bagnolo Mella - Dello, Bagnolo Mella - Capriano del Colle, Poncarale - Capriano del Colle, Poncarale - Flero, San Zenone Naviglio - Flero, San Zenone Naviglio - Brescia; la strada statale Cremona - Brescia (SS 45 bis) sino al centro abitato di Brescia, attraverso via Volta, viale Duca degli Abruzzi, via Cadorna, via Fratelli Lechi sino al piazzale Arnaldo da Brescia a chiusura del perimetro.

Province: Brescia, Cremona e Mantova

Il comprensorio è suddiviso nei seguenti Dipartimenti: MEDIO CHIESE e MELLA CHIESE.

Il Dipartimento MEDIO CHIESE comprende i seguenti Distretti territoriali:

Distretto NAVIGLIO GRANDE

Distretto BEDIZZOLE CARZAGO DRUGOLO

Distretto CALCINATA

Distretto MONTICHIARA

Distretto LONATA

Distretto VALTENESI

Distretto CARPENEDOLO ACQUAFREDDA,

di cui i primi cinque operativi

Il Dipartimento MELLA CHIESE comprende i seguenti Distretti territoriali:

Distretto AGRO BRESCIANO

Distretto CANALE BRESCIANI

Distretto VASO MILZANELLA
Distretto VASO ACQUE ASOLANE
Distretto POZZO BRANCOLENO
Distretto VASO LUPA

Art. 3 FINALITA' DEL CONSORZIO

1. Ai fini della sicurezza idraulica del territorio, dell'uso plurimo e della razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche, della provvista, regimazione e tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue, del risparmio idrico, dell'attitudine alla produzione agricola del suolo e dello sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali, della salvaguardia e della valorizzazione del territorio e delle sue risorse, della promozione e realizzazione di azioni e attività di carattere conoscitivo, culturale e divulgativo sulle tematiche della bonifica delle risorse idriche e del suolo, il Consorzio espleta le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 4 FUNZIONI DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 76 della l.r. 31/2008, esercita nell'ambito del comprensorio le funzioni assegnate dalla legislazione statale e regionale, tra cui in particolare quelle relative a:
 - a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 77 avute in concessione dalla Regione o dallo Stato;
 - b) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
 - c) promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
 - d) realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere di bonifica e irrigazione, di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale;
 - e) attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 76, anche tramite associazioni di consorzi riconosciute dalla Regione, di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché di attività di informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle conoscenze circa la bonifica e l'irrigazione e le risorse acqua e suolo;
 - f) espressione del parere sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio, nonché del parere obbligatorio

- alla provincia previsto dall'articolo 36 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);
- g) attuazione degli interventi di competenza anche in economia secondo uno specifico regolamento regionale;
 - h) può progettare, realizzare e gestire strade, acquedotti ed elettrodotti rurali, nonché opere di protezione civile e opere di navigazione. Può altresì esercitare ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, alla conservazione dinamica e alla valorizzazione del sistema e dello spazio rurale nonché alla tutela e gestione delle risorse idriche attribuito dalla normativa vigente, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'Autorità di Bacino del fiume Po (AdBPo), delle province e dei comuni nell'ambito delle rispettive competenze;
 - i) nel comprensorio di competenza svolge funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione dei piani generali di bonifica, dei programmi triennali e dei piani comprensoriali da parte dei consorzi di miglioramento fondiario, dei consorzi volontari di irrigazione e in genere da parte di tutte le utenze idriche operanti nel rispettivo comprensorio. In caso di mancata esecuzione degli interventi necessari all'attuazione del piano comprensoriale da parte degli interessati, i consorzi di bonifica possono essere autorizzati con decreto del competente direttore generale della Giunta regionale a eseguire interventi diretti per l'adeguamento delle opere e per il funzionamento dei sistemi irrigui, con spese a carico degli inadempienti;
 - j) provvede altresì:
 - alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;
 - all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti dei consorzi di bonifica, nonché all'irrogazione delle relative sanzioni e al ripristino dello stato dei luoghi;
 - al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali attinenti alla bonifica, come individuati ai sensi dell'articolo 85, comma 5;
 - k) può stipulare apposita convenzione con gli enti locali per l'erogazione di servizi, per la progettazione di opere pubbliche, per la tenuta del catasto, per la gestione del reticolo idrico minore e, in genere, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale;
 - l) può essere autorizzato dalla Regione ad assumere le funzioni dei consorzi di utilizzazione idrica, qualora la Regione non ritenga opportuno costituire un consorzio di bonifica di secondo grado;
 - m) tutte le altre funzioni attribuite ai consorzi di bonifica dalla legge, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'Autorità di Bacino del fiume Po, dell'Agenzia Interregionale del fiume Po (AIPo), dell' Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Lombardia (ARPA Lombardia), delle province e dei comuni.

Art. 5 POTERE IMPOSITIVO

1. Il Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia agricoli che extragricoli, che traggono beneficio dalle opere di bonifica, secondo la disciplina di cui alla l.r. 31/2008 per la quota di spesa per

l'esecuzione delle opere pubbliche non a totale carico della Regione, per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione nonché per le spese di funzionamento del Consorzio.

Art. 6 **DISTRETTI ELETTORALI**

1. Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, onde garantire la rappresentanza dei consorziati delle diverse zone, vengono istituiti tre Distretti elettorali così distinti:
 - Distretto n. 1 - Destra Chiese - Valtenesi comprendente i Distretti Territoriali: Naviglio Grande, Bedizzole Carzago Drugolo e Valtenesi del Dipartimento Medio Chiese per l'elezione di cinque Consiglieri;
 - Distretto n. 2 – Sinistra Chiese comprendente i Distretti Territoriali: Calcinata, Montichiara, Lonata e Carpenedolo Acquafredda del Dipartimento Medio Chiese per l'elezione di cinque Consiglieri;
 - Distretto n. 3 – Mella Chiese comprendente i Distretti Territoriali: Agro Bresciano, Canale Bresciani, Vaso Milzanella, Vaso Acque Asolane, Pozzo Brancoleno e Vaso Lupa del Dipartimento Mella Chiese per l'elezione di due Consiglieri.
2. Le sezioni elettorali saranno una per ogni Distretto elettorale con sede:
 - per i Distretti elettorali n.1 e n. 2 presso la sede in Calcinato Via Vittorio Emanuele II, 76 ;
 - per il Distretto elettorale n. 3 presso la sede in Ghedi Piazza Donatori di sangue 7.
3. Il Consiglio di Amministrazione può comunque individuare ulteriori o diverse sedi all'interno di ciascun distretto elettorale.
4. Le regole e le procedure elettorali, per quanto non stabilito nel presente statuto, sono definite dal regolamento elettorale del consorzio, elaborato e approvato in conformità con quanto stabilito dal regolamento regionale 8 giugno 2012, n. 1 (Disciplina del procedimento elettorale dei consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 82 della l.r. 31/2008 e dell'articolo 2 della l. r. 25/2011).

CAPO II **ORGANI ED UFFICI**

Art. 7 **ORGANI DEL CONSORZIO**

1. Sono organi del Consorzio di bonifica:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Revisore dei Conti.

Sezione I
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8
COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da quindici membri di cui:
 - a) dodici componenti eletti dall'Assemblea degli associati nel suo seno;
 - b) da un rappresentante dei comuni nel cui territorio ricade il comprensorio consortile;
 - c) da un rappresentante delle province nel cui territorio ricade il comprensorio consortile;
 - d) da un rappresentante della Regione.

Art. 8 bis
INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

1. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione le persone indicate dalla legislazione nazionale e regionale vigente nonché dal regolamento elettorale consortile.

Art. 9
FUNZIONI

1. Spetta al Consiglio di amministrazione:
 - a) eleggere nel suo seno, tra i componenti eletti, in occasione della prima seduta, il Presidente, il/i Vice/i Presidente/i, di cui uno assume la carica di vicario, e il Comitato esecutivo;
 - b) convocare gli aventi diritto al voto, fissare la data delle elezioni;
 - c) approvare la relazione di inizio mandato;
 - d) adottare col voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti lo statuto e le modifiche statutarie;
 - e) deliberare il programma triennale dei lavori pubblici, i programmi di attività del Consorzio, i piani comprensoriali di bonifica e il piano di riordino irriguo ed i progetti attuativi;
 - f) deliberare il piano di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri di contribuenza;
 - g) deliberare i regolamenti, le norme di funzionamento dei servizi e i piani di organizzazione variabile delle aree e dei servizi consortili;
 - h) fissare le indennità di carica a tre componenti del Consiglio ed il compenso al Revisore dei conti;

- i) deliberare sull'acquisto, la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari;
- j) deliberare sui servizi di tesoreria e cassa e di riscossione dei tributi;
- k) deliberare sui criteri di rilascio delle concessioni idrauliche;
- l) deliberare l'assunzione di mutui;
- m) approvare il bilancio di previsione, le variazioni al medesimo, nonché il conto consuntivo;
- n) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta;
- o) approvare il regolamento integrativo del regolamento regionale sul procedimento elettorale nel rispetto dei criteri dettati dall'articolo 82 l.r. 31/2008 e s.m.i. e dal regolamento regionale sul procedimento elettorale;
- p) adottare atti di indirizzo generale per il funzionamento dell'Ente;
- q) deliberare in merito alla nomina del Direttore;
- r) autorizzare il Presidente alla firma degli accordi di programma e delle convenzioni con gli enti pubblici;
- s) autorizzare il Presidente a stare o a resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, in tutti i procedimenti, salvo quelli di natura tributaria;
- t) conferire le funzioni di ufficiale rogante degli atti di interesse del consorzio a funzionari appartenenti all'area amministrativa in servizio presso il consorzio e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente;
- u) deliberare la partecipazione ad enti, società od associazioni, che comunque si presenti di interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;
- v) deliberare in materia di reclami e richieste di rettifica avverso l'elenco degli aventi diritto al voto approvato dal direttore e approvare l'elenco definitivo;
- w) deliberare l'istituzione del seggio elettorale o dei seggi elettorali (nei distretti di cui all'articolo 6), determinandone la composizione e provvedendo alla nomina dei componenti;
- x) deliberare l'accettazione delle liste di candidati e la proclamazione degli eletti;
- y) deliberare in merito alla sottoscrizione di accordi di programma, convenzioni, accordi sindacali in ambito locale, ecc.;
- z) autorizzare il Direttore ad assumere, promuovere o licenziare il personale dipendente;
- aa) approvare i progetti delle opere nelle varie fasi di realizzazione e gli atti di collaudo e/o i certificati di regolare esecuzione delle opere realizzate;
- bb) nominare commissioni per affrontare particolari aspetti o problemi gestionali del consorzio;
- cc) determinare i casi specifici di indifferibilità e urgenza su cui il Presidente può assumere provvedimenti da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio.

Art. 10 CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente non meno di otto volte l'anno.

2. Deve altresì essere convocato su istanza del Revisore dei conti, ovvero quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica con l'indicazione degli argomenti da trattare, entro trenta giorni dalla richiesta stessa.
3. Le riunioni del Consiglio di amministrazione hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente.
4. La convocazione deve essere fatta a mano, a mezzo dipendente consortile, ovvero con lettera raccomandata o in alternativa via posta elettronica certificata (PEC) spedita ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
5. Con il consenso scritto degli interessati la convocazione può essere eseguita con mezzi telematici.
6. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma o mezzi telematici fino a due giorni prima della data della riunione.
7. Almeno quarantotto ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria del consorzio a disposizione dei consiglieri e del revisore dei conti.
8. Il presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. In questo caso, qualora un terzo dei consiglieri lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita a una successiva seduta, da tenersi non prima del giorno successivo alla data in cui si è riunito il Consiglio.
9. Per l'elezione del Presidente, del Comitato esecutivo e del/dei Vice/i Presidente/i, il Consigliere più anziano di età convoca il Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre e lo presiede per la prima seduta da tenersi entro il 15 gennaio.

Art. 11 COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato esecutivo, composto dal Presidente e da due Consiglieri, formula proposte ed esprime pareri al Consiglio di amministrazione in merito:
 - a) alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del consorzio presso enti, aziende e istituzioni;
 - b) all'assunzione o alla nomina del Direttore;
 - c) ai bilanci e alle relative variazioni;
 - d) agli atti generali di indirizzo;
 - e) allo statuto, al POV e ai regolamenti;
 - f) a materie indicate dallo statuto consortile e/o delegate dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Comitato esecutivo inoltre:

- a) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di amministrazione, relazionando al Consiglio medesimo;
 - b) si esprime sulla nomina da parte del presidente del responsabile del procedimento.
3. Il Comitato esecutivo viene convocato dal Presidente con le procedure previste ai commi 4, 5 e 6 del precedente articolo 10.

Sezione II **PRESIDENTE**

Art. 12 **ELEZIONE DEL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

1. E' eleggibile Presidente un componente eletto del Consiglio di amministrazione.
2. L'elezione del Presidente e del/dei vice Presidente/i avviene nei tempi e secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 del regolamento regionale 1/2012.

Art. 13 **VICEPRESIDENTE/I**

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente le relative funzioni sono svolte dall'eventuale secondo Vicepresidente o dal terzo componente del Comitato esecutivo.

Art. 14 **FUNZIONI DEL PRESIDENTE**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio, ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi consorziali, impartisce direttive al Direttore in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti; in particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, ad eccezione della prima riunione di insediamento che viene convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età;
 - b) sovrintende all'amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di statuto;
 - c) propone al Consiglio gli atti generali di indirizzo;
 - d) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi consorziali le informazioni e gli atti, anche riservati;

- e) compie gli atti conservativi dei diritti del consorzio e promuove, direttamente o avvalendosi del Direttore, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Consorzio;
- f) si costituisce in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
- g) assume nei casi specifici di indifferibilità e urgenza gli atti deliberativi da sottoporre a ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.

Sezione III **REVISORE DEI CONTI**

Art. 15 **FUNZIONI E COMPETENZE**

1. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il revisore dei conti:
 - a) esercita il controllo gestionale, finanziario e di legittimità sugli atti del Consorzio;
 - b) presenta al Consiglio una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
 - c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa;
 - d) assiste alle adunanze del Consiglio di amministrazione;
 - e) può procedere, in qualsiasi momento, ad atti d' ispezione e di controllo.
2. In caso di accertamento di gravi irregolarità il Revisore dei conti ha facoltà di richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla richiesta medesima.
3. Nel caso di accertamento di atti illegittimi adottati dal Consiglio, dal Comitato esecutivo, dal Presidente o dai dirigenti, il Revisore segnala tempestivamente la circostanza agli uffici regionali.

Sezione IV **DISPOSIZIONI COMUNI**

Art. 16 **ACCETTAZIONE DELLE CARICHE**

1. L'elezione del Consiglio di amministrazione si perfeziona con l'accettazione da parte dei consiglieri, che dovrà essere comunicata per iscritto al Consorzio entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.
2. Tale avviso sarà inviato agli eletti alle cariche consorziali, con raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro tre giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

3. In difetto di accettazione entro i termini indicati colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della medesima lista. Anche in tale ipotesi si applicano le modalità dei commi 1 e 2.
4. Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile e nei casi diversi da quello della mancata accettazione, valgono le norme per le elezioni integrative.
5. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente o di Vice Presidente, o di componente il Comitato esecutivo, il Consiglio di amministrazione procederà a nuova elezione di queste cariche in seno al Consiglio.

Art. 17
INIZIO DELLE CARICHE

1. I componenti del Consiglio di amministrazione entrano in carica all'atto della scadenza dell'amministrazione uscente.
2. Il Presidente, il/i Vicepresidente/i entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente articolo 16.

Art. 18
DURATA DELLE CARICHE

1. I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
2. La scadenza di tutti gli organi si verifica in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio.
3. Qualora i nuovi organi non siano stati eletti o nominati, ovvero non siano ancora intervenute le accettazioni di cui all' articolo 16, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono prorogati per non oltre quarantacinque giorni, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione.

Art. 19
DIMISSIONI DALLE CARICHE

1. Le dimissioni devono essere rassegnate per lettera raccomandata. Le dimissioni del Presidente e dei Vice Presidenti sono irrevocabili e hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.
2. Per quanto riguarda le dimissioni dalla carica di Consigliere, queste hanno effetto immediato.

Art. 20
DECADENZA DALLE CARICHE

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, cessino le condizioni di eleggibilità ovvero sopravvenga una causa di ineleggibilità. Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo articolo 25.
2. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio di amministrazione previa comunicazione dei motivi all'interessato.
3. La cessazione della carica di Consigliere comporta la perdita delle cariche di Presidente o di Vice Presidente.

ART. 21
VACANZA DELLE CARICHE E SOSTITUZIONI

1. Quando il Presidente o i componenti del comitato esecutivo cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro trenta giorni il Consiglio di amministrazione per provvedere alla loro sostituzione. Qualora cessino dalla carica per qualsiasi motivo i membri elettivi del Consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione provvede con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla cessazione, alla loro sostituzione secondo l'ordine dei non eletti nella stessa lista della medesima fascia. Qualora tale lista non presenti candidati non eletti, viene prescelto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.
2. Qualora il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione eletti dall'Assemblea risulti ridotto a meno della metà per contemporanee dimissioni della maggioranza dei componenti, l'Assemblea dovrà essere convocata entro tre mesi per il rinnovo dell'intera rappresentanza.
3. In caso di cessazione dalla carica dei rappresentanti dei comuni e delle province, su segnalazione del Presidente del Consorzio da effettuarsi entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza sopra accennata, il Presidente della Provincia, provvede, ai sensi del regolamento elettorale, alla convocazione dell'assemblea per la conseguente elezione. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.
4. Analogamente in caso di cessazione dalla carica del rappresentante regionale, la Regione provvede alla sostituzione, a seguito della segnalazione del presidente del Consorzio da effettuarsi entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza.
5. Qualora l'elezione dei rappresentanti dei comuni e delle province non sia stata effettuata entro il termine di scadenza dell'Amministrazione consortile precedente, oppure nelle more dell'elezione di cui al precedente comma, il Consiglio di amministrazione può validamente esercitare le proprie funzioni nella composizione risultante dall'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 8, lettera a).

Art. 22
INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE

1. Al Presidente e ai due componenti del Consiglio di amministrazione può essere attribuita un'indennità annua di carica nei limiti stabiliti dall'articolo 82 della l.r. 31/2008.
2. I componenti il Consiglio di amministrazione partecipano a titolo gratuito alle sedute degli organi, con diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'ufficio.
3. Al Revisore dei conti viene corrisposto un compenso annuo oltre al rimborso spese.

Art. 23
VALIDITA' DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In caso di mancato raggiungimento del quorum necessario, potrà essere indetta una seduta di seconda convocazione, in tale caso l'adunanza sarà valida con la presenza di un terzo dei componenti in carica.
2. Il Consiglio di amministrazione, in assenza del Presidente, del Vice Presidente e del terzo componente del Comitato esecutivo, è presieduto dal Consigliere più anziano di età.
3. Il Comitato esecutivo delibera con la presenza di almeno due componenti.

Art. 24
INTERVENTO ALLE SEDUTE

1. Il Direttore del Consorzio e il segretario verbalizzante intervengono alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, senza diritto di voto.
2. Ove siano in discussione argomenti riguardanti il Direttore od il Segretario verbalizzante, l'interessato dovrà astenersi dalla riunione. I funzionari stessi potranno essere invitati dal Presidente ad assentarsi quando siano in discussione questioni riguardanti i componenti degli organi. In caso di assenza del Segretario le funzioni saranno svolte dal Direttore; ove anche il Direttore sia assente le funzioni del Segretario saranno svolte dal più giovane dei presenti.
3. Possono essere chiamati ad intervenire anche dirigenti e funzionari del Consorzio o soggetti esterni al consorzio perché forniscano chiarimenti e delucidazioni al Consiglio di amministrazione e al Comitato esecutivo su determinate problematiche.

Art. 25
ASTENSIONI - CONFLITTO D'INTERESSE

1. Il componente del Consiglio di amministrazione che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia al Consiglio ed astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione.
2. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali.

Art. 26
VOTAZIONI

1. Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero la metà dei presenti ne faccia richiesta.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta, in prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso contrario la votazione sarà ripetuta e per la sua validità è richiesta la maggioranza relativa dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta, e qualora permanga la parità, prevale il voto del Presidente.
3. Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.
4. In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una votazione, che sarà valida, a maggioranza relativa, qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.
5. Gli astenuti ai sensi dell'articolo 25 comma 1, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.
6. Il Comitato esecutivo delibera con almeno due voti favorevoli.
7. Per l'approvazione dello statuto e dei regolamenti consortili e per l'adozione del piano comprensoriale di bonifica e del piano di classifica è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

Art. 27
VERBALE DELLE ADUNANZE

1. Per ogni adunanza viene redatto un verbale che potrà essere regolamentato secondo le modalità e con i contenuti stabiliti da apposito regolamento consortile.

2. Per ogni adunanza viene redatto un verbale che dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e che, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.
3. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
4. Dei verbali è data lettura, salvo dispensa unanime dei presenti, nella seduta successiva dell'organo deliberante, in tale sede potranno essere corretti gli errori materiali e apportate rettifiche richieste da un componente ed approvate a maggioranza semplice. Le modifiche sono inserite nel verbale di approvazione ed annotate a margine nel verbale rettificato.

Art. 28
PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni assunte dagli organi consortili ordinari e dai commissari regionali debbono essere pubblicate all'albo del consorzio nelle forme disponibili entro quindici giorni dalla data della loro adozione, per otto giorni consecutivi.
2. Le deliberazioni acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione, fatti salvi i provvedimenti assunti ai sensi degli articoli 81, 88, 90, 91 della l.r. 31/2008 che sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.
3. Gli allegati, oggetto di approvazione delle deliberazioni, devono essere messi a disposizione di chi voglia prenderne visione per la durata della pubblicazione, in conformità di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni.
4. Le deliberazioni che contengono dati riservati sono pubblicate per estratto.

Sezione V
UFFICI

Art. 29
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

1. L'organizzazione dei servizi e delle aree operative del Consorzio è definita da un piano di organizzazione variabile approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato esecutivo, che, in relazione alle funzioni istituzionali del Consorzio, individua le esigenze organizzative del consorzio medesimo e le necessarie strutture.

Art. 30
FUNZIONI E RESPONSABILITA'

1. I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili mentre la gestione amministrativa è attribuita al direttore ai sensi dell'articolo 83 l.r. 31/2008.
2. Il Consiglio di amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare.
3. Il Comitato esecutivo verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di amministrazione, relazionando al Consiglio.

Art. 31
GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Direttore esercita, in attuazione dei provvedimenti assunti dagli organi, la gestione amministrativa.
2. Il Direttore, è assunto con contratto a tempo determinato secondo la disciplina nazionale vigente per tali contratti. Sono fatti salvi i rapporti a tempo indeterminato nei casi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per i dirigenti dei Consorzi.
3. Le funzioni spettanti al Direttore sono definite nel piano di organizzazione variabile approvato dal Consorzio secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale vigente.
4. Al Direttore e ai Dirigenti è attribuita l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio di Amministrazione, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti e sulla base di specifici provvedimenti assunti dagli organi consortili:
 - a) la presidenza delle commissioni di concorso per l'assunzione del personale;
 - b) gli atti per l'amministrazione, la gestione del personale dipendente e l'assegnazione della responsabilità dei procedimenti amministrativi;
 - c) i provvedimenti di assenso, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;
 - d) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
 - e) la firma e l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli di contribuzione consortile;
 - f) gli altri atti ad essi attribuiti dai regolamenti consortili.
5. Il direttore e i dirigenti di area gestiscono le risorse umane, strumentali e finanziarie.

Art. 32
RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI

1. Il Consiglio di amministrazione disciplina con apposito regolamento lo svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio, ai sensi della l. 241/1990.
2. Le responsabilità ed i compiti, non esplicitamente indicati nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento, fanno carico al direttore o dirigente di area.
3. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, la nomina del responsabile del procedimento è riservata al Presidente, sentito il Comitato esecutivo, su proposta del Direttore.
4. Il responsabile di cui al comma 3 è unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex articolo 10 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e svolge tutti i compiti previsti dal d. lgs. n. 163 citato e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante << Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>>).

SEZIONE VI
AUTONOMIA GESTIONALE AMMINISTRATIVA

Art. 33
DISTRETTI

1. All'interno del comprensorio consortile sono istituiti i seguenti Dipartimenti:
 - 1) MEDIO CHIESE
 - 2) MELLA CHIESE
2. Il Dipartimento Medio Chiese è suddiviso nei seguenti Distretti territoriali:
 - 1) DISTRETTO NAVIGLIO GRANDE
 - 2) DISTRETTO BEDIZZOLE CARZAGO DRUGOLO
 - 3) DISTRETTO CALCINATA
 - 4) DISTRETTO MONTICHIARA
 - 5) DISTRETTO LONATA
 - 6) DISTRETTO VALTENESI
 - 7) DISTRETTO CARPENEDOLO ACQUAFREDDAdi cui i primi cinque sono attualmente operativi.
3. Il Dipartimento MELLA CHIESE è suddiviso nei seguenti Distretti territoriali:
 - 1) Distretto AGRO BRESCIANO

- 2) Distretto CANALE BRESCIANI
- 3) Distretto VASO MILZANELLA
- 4) Distretto VASO ACQUE ASOLANE
- 5) Distretto POZZO BRANCOLENO
- 6) Distretto VASO LUPA

attualmente tutti operativi.

4. Apposito regolamento consortile determina compiti e funzioni dei distretti.
5. Ferma restando l'unicità del bilancio, ai distretti operativi possono essere attribuite singole sottogestioni finanziarie extracontabili in base al successivo articolo 38.
6. I distretti operativi svolgono funzione consultiva e propositiva al Consiglio di amministrazione e funzionano facendo capo alle direttive della sede centrale del Consorzio e con una organizzazione disciplinata da apposito regolamento.

Art. 34 **SOGGETTI AUTONOMI**

1. In applicazione dell'articolo 79 della l.r. 31/2008, per consentire una più adeguata gestione dei sottocomprensori irrigui di competenza degli esistenti organismi irrigui di tipo privato, regolarmente costituiti, alla nuova realtà istituzionale del consorzio di Bonifica, si riconosce:
 - per il Dipartimento Mella Chiese alle associazioni individuate nel programma provvisorio di bonifica del disciolto Consorzio di Bonifica fra Mella e Chiese Comprensorio 14;
 - per il Dipartimento Medio Chiese, alle seguenti associazioni attualmente operanti nel Distretto Carpenedolo - Acquafredda:
 - a) ROGGE DI CARPENEDOLO
 - b) VASO GRAMA
 - c) SERIOLA DI ACQUAFREDDA

un'autonomia gestionale ed amministrativa, che verrà sancita in apposito regolamento.

Sezione VII **GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE**

Art. 35 **ESERCIZIO FINANZIARIO**

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare. E' fatta salva la possibilità di prorarre la chiusura dei conti sino al 31 gennaio dell'anno successivo per la riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e per la liquidazione delle spese impegnate sempre entro tale data.

Art. 36
BILANCIO DI PREVISIONE

1. Il bilancio di previsione è approvato non oltre il termine del 15 dicembre precedente l'esercizio finanziario.
2. Detto bilancio deve rispettare i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario. Tutte le spese debbono essere iscritte nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione di carattere compensativo. Non sono ammesse gestioni al di fuori del bilancio.
3. Il bilancio di previsione, predisposto dagli uffici è proposto al Consiglio dal Comitato esecutivo unitamente alla relazione illustrativa. Il bilancio verrà sottoposto preventivamente all'esame del Revisore dei conti il quale, con apposita relazione, dovrà dare atto fra l'altro della sua formale e sostanziale regolarità e della sua corretta impostazione nel rispetto dei criteri generali della vigente classifica per il riparto delle spese consortili.

Art. 37
CONTO CONSUNTIVO

1. Il conto consuntivo è approvato entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, deve anch'esso rispettare i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario.
2. Detto conto è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa e della situazione patrimoniale. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, categorie e capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.
3. La situazione amministrativa pone in evidenza:
 - a) la consistenza del conto di tesoreria e di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto di competenza e in conto residui, nonché il saldo alla chiusura dell'esercizio;
 - b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell'esercizio;
 - c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.
4. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale. Non sono ammesse compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.
5. Il conto consuntivo, predisposto dagli uffici unitamente alla relazione illustrativa del Comitato esecutivo, è sottoposto all'esame del Revisore che redige apposita

relazione contenente tra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, la regolarità della gestione in rapporto al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente nonché l'attribuzione delle entrate e delle spese secondo i criteri generali del piano di classifica per il riparto delle spese consortili.

Art. 38

SOTTOGESTIONI DI BILANCIO

1. Lo statuto consortile, attraverso il regolamento di contabilità, può stabilire l'attivazione di sottogestioni di bilanci, ferma restando l'unicità del bilancio.
2. Per i distretti di cui all'articolo 33 viene elaborato un estratto del bilancio che individua i costi specifici dell'ambito stesso.
3. Ferma restando l'unicità del bilancio, le entrate e le spese saranno attribuite alle singole sottogestioni finanziarie stabilite dal piano di riparto, mediante rilevazioni esclusivamente extra-contabili.
4. Ai fini del riparto della contribuenza, ad ogni sottogestione saranno caricate le spese effettivamente sostenute, le competenti poste attive e passive di natura patrimoniale e la quota di spese non direttamente imputabili, secondo le previsioni dell'apposito provvedimento di riparto.

Sezione VIII

CONTRIBUENZA

Art. 39

RIPARTO DELLA SPESA

1. Le spese a carico della proprietà consorziata ricadente nel perimetro di contribuenza per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché quelle relative al funzionamento e alle altre finalità istituzionali del Consorzio, sono ripartite in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, sulla base di apposito piano di classifica.
2. Durante l'esecuzione della bonifica, il riparto delle spese di cui al precedente comma è effettuato a mezzo di piani di classifica provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

Sezione IX

RISCOSSIONE CONTRIBUTI, RICORSI, TESORERIA E CASSA

Art. 40
RISCOSSIONE

1. La riscossione dei contributi consortili sarà effettuata secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il Consiglio di amministrazione delibera, ai sensi dell'articolo 90, comma 3, l.r. 31/2008, in materia di modalità della riscossione.

Art. 41
RICORSI

1. Salvo il ricorso alla competente commissione tributaria provinciale, contro le cartelle esattoriali, i consorziati potranno ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.
2. Il ricorso dovrà essere proposto al Presidente entro trenta giorni dalla notificazione della cartella.
3. Il ricorso non sospenderà la riscossione, tuttavia il Presidente ha facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.
4. Nei giudizi presso le commissioni tributarie provinciali e le commissioni tributarie regionali il Consorzio si costituisce nel rispetto delle procedure e delle regole legislativamente sancite per tali procedimenti giurisdizionali.

Art. 42
SERVIZI DI TESORERIA E CASSA

1. Per i servizi di tesoreria e cassa, da affidarsi ad Istituto bancario, il Consorzio stipulerà apposite convenzioni, che prevederanno la prestazione di idonee garanzie.

Sezione X
REGOLAMENTI

Art. 43
MATERIE

1. Saranno disciplinati da appositi regolamenti del Consorzio di bonifica:
 - a) i servizi del Consorzio;
 - b) il funzionamento dell'amministrazione e degli uffici, per gli aspetti non direttamente disciplinati dal presente statuto;
 - c) l'organizzazione dei distretti operativi;
 - d) l'autonomia gestionale dei soggetti di cui all'articolo 34;
 - e) la disciplina organizzativa del personale (POV);

- f) il regolamento elettorale;
- g) quanto si renda necessario disciplinare con regolamento ai sensi della legislazione vigente.

SEZIONE XI
RAPPORTI CON GLI ALTRI CONSORZI

Art. 44
OPERE DI INTERESSE COMUNE

1. Le opere di interesse comune con altri consorzi di bonifica sono regolamentate da apposite convenzioni e/o accordi di programma.
2. Ogni deliberazione relativa ai rapporti tra i consorzi, per gli interessi comuni nonché per l'esecuzione, manutenzione e gestione delle opere di interesse comune e la partecipazione dei consorzi nella spesa relativa, sarà deferita, in caso di disaccordo, ad un comitato interconsorziale costituito da due delegati per ogni consorzio.
3. Il Presidente del Comitato è nominato d'accordo tra i consorzi, in difetto di accordo la nomina è deferita alla Regione Lombardia.
4. I membri e il presidente del comitato durano in carica quanto il Consiglio di amministrazione che li ha nominati.
5. I componenti il Comitato partecipano a titolo gratuito alle sedute di tale organo, sarà loro corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'ufficio.